

a cura di  
Adele BERTI SUMAN

# TRACCE e TEMI di **PENALE**

Temi svolti su tracce **non estratte** negli ultimi concorsi  
e su **questioni di centrale attualità**

Edizione 2023

  
Neldiritto  
Editore

# Traccia 1

## Fatto tipico, tassatività e rilevanza penale del conflitto di interessi

◆ (Tema non estratto al concorso indetto con d.m. 5 novembre 2014)

di Letterio De Domenico e Teodora Pottino

### Mappa del tema

- Principio di **tipicità e legalità**:
  - Fondamento normativo e costituzionale;
  - *Ratio* e definizione.
  
- **Principio-corollario di tassatività**;
  - *Ratio* e definizione;
  - Tripartizione: **tassatività, determinatezza, precisione**;
  - Rapporti con la **riserva di legge**;
  - Elementi di fattispecie: **rigidi, elastici, vaghi**;
  - Precisazioni giurisprudenziali sugli **elementi elastici**.
  
- Il rilievo penale del **conflitto di interessi**:
  - Il **conflitto di interessi c.d. pubblico**: *abuso d'ufficio e interesse privato in atti d'ufficio*;
  - Il **conflitto di interessi c.d. privato**: *omessa comunicazione del conflitto di interessi e infedeltà patrimoniale*;
  - Il conflitto di interessi nel **c.d. decreto 231**.

### Normativa di riferimento

- art. 25 Cost.;
- art. 1 c.p.;
- art. 323 c.p.;
- art. 324 c.p. [abrogato dall'art. 20, l. 26 aprile 1990, n. 86];

- art. 2391 c.c.;
- art. 2629 bis c.c.;
- art. 2634 c.c.;
- art. 6 *bis* l. 7 agosto 1990 n. 241;
- art. 6 d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62;
- art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- art. 6 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- art. 25 *ter* d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

## Svolgimento dell'elaborato

In forza dell'art. 25, co. 2, Cost. *“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”* e, ai sensi dell'art. 1 c.p., *“nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite”*.

Sono questi i fondamenti normativi del principio di tipicità dell'illecito penale, in forza del quale il reato, prima ancora che essere un fatto antiggiuridico e colpevole, è un **fatto tipico**, ossia un accadimento oggettivo della realtà (offensivo di un bene giuridico) descritto compiutamente dalla legge.

Il diritto penale è un diritto del fatto, che *punisce qualcuno per ciò che fa e non per ciò che è* (si ha, quindi, il ripudio della teoria del diritto penale c.d. d'autore) e che colpisce condotte estrinsecantesi, quanto meno nella forma del tentativo, in comportamenti, anche omissivi, obiettivamente rilevabili perché incidenti sulla realtà fisica.

Soprattutto è la legge (o gli atti aventi forza di legge) a dover descrivere cosa sia reato e cosa non lo sia, onde consentire a tutti i consociati di adeguare conseguentemente le proprie condotte.

La tipicità costituisce, dunque, una componente indefettibile del **principio di legalità**, compendiato nel brocardo *nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenali scripta*, ma tale ultimo principio perderebbe gran parte della propria funzione garantista, che ne è viceversa l'anima, se non fosse seguito, quale corollario principale, dall'ulteriore principio di determinatezza/tassatività, secondo cui il legislatore deve delineare con sufficiente precisione il contenuto delle disposizioni penali, sì da offrire alla conoscenza dei consociati un quadro normativo certo e ben definito.